



SCUOLE DI FUNDRAISING DI ROMA
FORMAZIONE · CONSULENZA · RICERCA

FUNDRAISING PER LA CULTURA

Aspetti giuridici, fiscali e Riforma del Terzo Settore

lunedì 23 novembre 2020

Relatore: dott. Sergio CONTE



Associazioni Culturali



**Pubblica
Amministrazione**



Fondazioni



Fondazioni Bancarie



Imprese Culturali

ANALISI SWOT

Punti di forza	Criticità
Orientamento al mercato ed alla domanda, con nuovi prodotti e servizi	Marginalità ridotta
Orientamento all'innovazione	Difficoltà di finanziamento, anche della gestione corrente
Radicamento territoriale	Sotto capitalizzazione e sotto patrimonializzazione
Networking e costanti rapporti con gli stakeholders <i>(soprattutto con la Pa)</i>	Ancora forte dipendenza dai fondi pubblici o dalle fondazioni bancarie (quasi sempre legati ad un progetto)
Mix strumenti di comunicazione <i>(web, social, brochure, newsletter, pubblicità, ecc.)</i>	Assenza di personalità giuridica
Azioni di fundraising	Esclusione da opportunità previste per le imprese
Struttura organizzative agile e flessibile	Stipendi e compensi più bassi del mercato
Capacità di essere «moltiplicatori» di risorse	Prevalenza di volontari e lavoratori esterni
Problem solving e learning by working continuo	Difficoltà di fornire garanzie
Forte capacità di engagement	Poca progettazione e strategia

ANALISI SWOT

Opportunità

Nuovo ruolo delle fondazioni bancarie (finanziamenti a progetti di impatto oppure alla struttura)

Settore potenzialmente generativo di risorse ed occupazione

Strategia di fundraising

Nuove norme (*art bonus, partenariati speciali pubblico-privato, Riforma Terzo Settore, impresa sociale, impresa culturale*)

Fondi europei e da fondazioni internazionali

Nascita di incubatori/acceleratori di imprese culturali

Nuovi attori pubblici (Mibact, Agenzia del Demanio, Cciaa, Regioni, Comuni) con ruolo più propulsivo

Minacce

Mancanza di una legge di settore

Assenza di una strategia comune sulle politiche culturali

Non sempre il settore culturale viene affrontato e difeso come l'asset più importante del Sistema Paese (*ad esempio, durante l'epidemia da Covid*)



RIFORMA
DEL TERZO SETTORE

STATO DELL'ARTE DELLA RIFORMA



Principi fondativi della Riforma

REGIME CONCESSORIO

L'autorità pubblica concede l'autorizzazione al soggetto di Terzo Settore che intenda perseguire finalità di interesse generale



REGIME DEL RICONOSCIMENTO

L'autorità pubblica prende atto dell'esistenza di una tale volontà ed esige il rispetto delle regole, oltre che esercitare i relativi poteri di controllo

DISCIPLINA GENERALE

Enti del Terzo Settore

- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
- Enti filantropici
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali
- Reti associative
- Società di mutuo soccorso
- Associazioni, riconosciute o non riconosciute
- Fondazioni
- Altri enti di carattere privato diversi dalle società

DISCIPLINA GENERALE

Non sono Enti del Terzo Settore

- Amministrazioni pubbliche
- Formazioni e associazioni politiche
- Sindacati
- Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche
- Associazioni di datori di lavoro
- Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile

DISCIPLINA GENERALE

Ambito di attività

Esercizio in **via esclusiva o principale** di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità **sociale** (*art. 5 D.Lgs 117/2017 – Elenco attività di interesse generale*)



- ❖ Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (*lett. f*)
- ❖ Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (*lett. i*)
- ❖ Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (*lett. k*)
- ❖ Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (*lett. z*)

REGISTRO UNICO

Iscrizione

Gli enti del Terzo settore si iscrivono nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (Runts) ed indicano gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


Il Registro sarà istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ma operativamente sarà gestito su base territoriale (Regioni o province autonome) con modalità informatiche.

Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica

REGISTRO UNICO

Iscrizione

La domanda di iscrizione nel Registro Unico è presentata dal rappresentante legale dell'ente all'Ufficio della Regione (o Provincia autonoma) in cui l'ente ha la **sede legale**.



Documenti da allegare

- Atto Costitutivo
- Statuto
- Ultimo o ultimi due bilanci consuntivi approvati, unitamente ai verbali di approvazione
- Eventuale attestato di adesione ad una rete associativa, rilasciato dal rappresentante legale di quest'ultima

REGISTRO UNICO

Contenuto


- Forma giuridica
- Sede legale ed eventuali sedi secondarie
- Data di costituzione
- Attività di interesse generale esercitate
- Codice fiscale e/o partita IVA
- Possesso della personalità giuridica ed il patrimonio
- Generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale e che ricoprono cariche sociali;
- Eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- Bilanci ed i rendiconti delle raccolte fondi (da depositare entro il 30 giugno di ogni anno).

REGISTRO UNICO

Trasmigrazione dei registri esistenti

Albi Regionali APS

Albi Regionali ODV



Registro Unico ETS

PARTICOLARI CATEGORIE ETS

Organizzazioni di Volontariato

Forma giuridica: associazione, riconosciuta e non

Denominazione sociale: contenere l'indicazione di organizzazione di volontariato o acronimo ODV

Numero minimo soci: 7 persone fisiche o 3 odv

Altre tipologie di soci: l'atto costitutivo può prevedere l'ammissione come associati di altri ETS, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle odv

Destinatari attività: prevalentemente a favore di terzi



PARTICOLARI CATEGORIE ETS

Organizzazioni di Volontariato

Risorse umane: prevalentemente volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati

Personale retribuito: è possibile esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento delle attività.

Limite: < 50% dei volontari

Risorse economiche: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, attività diverse ex art. 6.

N.B. Per l'attività di interesse generale prestata le Odv possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



PARTICOLARI CATEGORIE ETS

Associazioni di Promozione Sociale

Forma giuridica: associazione, riconosciuta e non

Denominazione sociale: contenere l'indicazione di associazione di promozione sociale o acronimo APS

Numero minimo soci: 7 persone fisiche o 3 Aps

Altre tipologie di soci: l'atto costitutivo può prevedere l'ammissione come associati di altri ETS, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle aps

Destinatari attività: associati e loro familiari, terzi



PARTICOLARI CATEGORIE ETS

Associazioni di Promozione Sociale

Risorse umane: prevalentemente volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati

Personale retribuito: solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Limite: < 50% dei volontari, *oppure* < 5% degli associati

Risorse economiche: risorse derivanti da qualsiasi attività.





IMPRESA SOCIALE

Definizione e caratteristiche

Definizione

*Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli **enti privati**, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale **un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro** e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando **modalità di gestione responsabili e trasparenti** e favorendo il più **ampio coinvolgimento** dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.*

Sono Imprese Sociali

- Associazioni (riconosciute e non)
- Fondazioni
- Società di Persone (S.n.c., S.a.s.)
- Società di Capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.)
- Cooperativa Sociali (imprese sociali di «diritto»)
- Cooperative a mutualità prevalente e non
- Società di Mutuo Soccorso

NON sono Imprese Sociali

- Imprese individuali
- Società unipersonali
- Pubbliche Amministrazioni
- Società lucrative (ovviamente!)
- Enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati

Costituzione: atto pubblico

Registro: Registro delle Imprese – sezione imprese sociali

Volontari: <= numero dei lavoratori, comunque in misura complementare e MAI sostitutiva

Scioglimento: nelle imprese sociali costituite nella forma societaria, il patrimonio residuo, **dedotto il capitale effettivamente versato dai soci**, eventualmente rivalutato, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni

Struttura proprietaria



Società unipersonali, enti con scopo di lucro, amministrazioni pubbliche



possono detenere quote di partecipazione delle imprese sociali

A condizione però...

Struttura proprietaria




1) Non possono esercitare attività di direzione e coordinamento

Facoltà, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, di nomina della maggioranza degli amministratori dell'impresa sociale

2) Non possono detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo

- *Maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- *Disporre di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- *Influenza dominante da parte di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

**Possibilità di destinare
una quota < al 50%
degli utili**

- 
- a) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice ISTAT
 - b) distribuzione di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato
 - c) Erogazioni gratuite in favore di Enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale

Incentivi fiscali



- ✓ Gli utili accantonati a riserve destinate “*allo svolgimento dell’attività statutaria od all’incremento del patrimonio*”, **NON concorrono** alla formazione del reddito imponibile
- ✓ **Detraibilità fiscale o deducibilità fiscale** (30%) degli investimenti effettuati da persone fisiche ed Enti nel capitale di società, cooperative e fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di 5 anni
N.B. L’investimento deve essere mantenuto per almeno 5 anni
- ✓ Non si applicano le normative sulle società di comodo e gli Indici di Affidabilità Fiscale (ex Studi di Settore)

Le suddette agevolazioni sono soggette alla preventiva autorizzazione della Commissione Ue!!!

FONTI DI FINANZIAMENTO



Attività di Interesse Generale (art. 5 CTS)	Attività rientranti nell'oggetto sociale e volte al perseguimento della c.d. <i>mission</i>. Attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
Attività Diverse (art. 6 CTS)	Attività <u>secondarie e strumentali</u> rispetto a quelle di interesse generale, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto
Fundraising (art. 7 CTS)	Attività ed iniziative poste in essere, <u>anche in forma organizzata e continuativa</u> , al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Le suddette attività possono realizzate, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Entrate NON Commerciali



- a) Attività di interesse generale, ivi incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, quando sono svolte a **titolo gratuito** o dietro versamento di **corrispettivi che non superano i costi effettivi**, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra;
- b) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- c) Raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- d) Quote e contributi associativi (campagne di *membership*);
- e) Attività svolta nei confronti dei propri associati e dei familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali;
- f) Contributi ed apporti erogati dalle amministrazioni pubbliche;
- g) Contributi, sovvenzioni e liberalità.

Entrate Commerciali



- Sponsorizzazioni
- Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati, familiari o conviventi degli stessi verso **pagamento di corrispettivi specifici (novità rispetto al passato!!!)**
- Somministrazione di pasti e bevande
- Affitto locali
- Gestione bar presso la sede
- Organizzazione di viaggi e soggiorni
- Cessioni beni destinati alla vendita
- Organizzazione di manifestazioni e spettacoli a pagamento
- Prestazioni di servizi in favore di terzi
- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale

Attività soggette ad IVA e IRES!!

Associazioni di Promozione Sociale

Non si considerano commerciali:

- Attività svolte, in diretta attuazione delle finalità istituzionali, nei confronti degli **associati, familiari o conviventi** degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, o nei confronti degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale
- Somministrazione di alimenti e bevande da parte di Aps riconosciute dal Ministero degli Interni (ex Legge 287/91)
- Cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi
- Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici da parte di Aps riconosciute dal Ministero degli Interni (ex Legge 287/91)
- Vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediari

Organizzazioni di Volontariato

Non si considerano commerciali se svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente:

- a) Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.